S E N T E N Z A N . 2 0 3 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74798

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Zambardino e Florida Iervolino (entrambi del foro di Napoli Nord), nonché elettivamente domiciliato a Giugliano in Campania (NA) in via Ripuaria n° 149 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 1° settembre 2025 (omissis), dipendente dei Vigili del Fuoco collocato a riposo dal 1° ottobre 2018, ha evidenziato che nel 2005 gli era stato concesso l'equo indennizzo in relazione ad una patologia oculare; e che invece, sempre in costanza di servizio, gli era stata negata la dipendenza da causa di servizio riguardo ad una patologia artrosica e ad una

respiratoria.

Tuttavia egli ha lamentato che l'istanza da lui presentata il 6 marzo 2019 per ottenere la pensione privilegiata, riguardo a tutte e tre tali infermità, era stata rigettata dall'INPS nel 2024, per asserita mancanza del requisito dell'inabilità al servizio: viste le pregresse mansioni amministrative, anziché operative, che lui aveva svolto alle dipendenze dei Vigili del Fuoco. Perciò, richiamando le plurime patologie dalle quali risultava affetto e che comportavano la sua inabilità assoluta e permanente al servizio fin dalla data di quell'istanza amministrativa, il (omissis)ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, in ottava categoria, in relazione alla patologia oculare e a quella artrosica; e, in via subordinata, l'attribuzione dell'indennità *una tantum* riguardo alla patologia respiratoria.

2. Con comparsa depositata il 2 gennaio 2026 si è costituito l'INPS, sottolineando che nel 2022 era stata negata l'inidoneità al servizio nei riguardi del (omissis) ed altresì osservando che, della patologia respiratoria, era stata negata la dipendenza da causa di servizio e che, comunque, l'indennità *una tantum* poteva venir concessa soltanto al personale militare, tra cui non rientrava l'odierno ricorrente.

3. Dopo che all'udienza del 15 gennaio 2026 questo giudice si era riservato di pronunciare un'ordinanza istruttoria, quest'ultima è stata emessa il 30 marzo di quello stesso anno, venendo reputata matura per la decisione l'odierna controversia.

Infine all'udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. In punto di fatto va osservato che, con decreto n° 554 emesso dal Ministero dell'Interno il 18 gennaio 2007 (all. 2 al ricorso, a cui sono riferiti anche gli

altri documenti di sèguito menzionati), era stato concesso al (omissis)l'equo indennizzo, in tabella B, riguardo alla patologia oculare. Invece gli era stata negata la dipendenza da causa di servizio in relazione alla patologia artrosica; mentre la patologia respiratoria non era stata affatto contemplata, in quel medesimo provvedimento.

Altresì non è noto il contenuto dell'istanza presentata il 6 marzo 2019 all'INPS: essendo in atti (all. 3) soltanto la ricevuta di presentazione di tale istanza.

Inoltre, con verbale del 12 ottobre 2022 (all. 6), il dipartimento militare di medicina legale di Roma ha ascritto in ottava categoria la patologia oculare.

5. Quindi, se di quest'ultima è pacifica la dipendenza da causa di servizio, nulla è invece dedotto ad analogo fine riguardo alle altre due infermità. Anzi, relativamente alla patologia respiratoria, neppure vi è documentazione in atti.

6. Peraltro è assorbente osservare come dallo stato di servizio (all. 26) si desuma che (omissis), nella veste di "assistente amministrativo", presso il comando provinciale di Caserta tra il 1994 ed il 2012 "… ha svolto attività amministrativa dapprima presso l'ufficio Magazzino e successivamente presso l'ufficio Ragioneria"; e che pure negli anni successivi, benché trasferito presso la direzione regionale per la Campania, essenzialmente lui ha svolto "… compiti amministrativi inerenti [al]la gestione del parco mezzi e materiali".

Quindi, quand'anche presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possa non esservi una peculiare distinzione tra personale civile e personale operativo, obiettivamente le mansioni costantemente svolte negli anni dal (omissis)non consentono di assimilarlo al "… personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico", di cui al secondo periodo dell'art. 6 del D.L. n° 201/2011: dovendosi, appunto, circoscrivere tale previsione a mansioni di

carattere operativo.

7. Né, infine, possono rilevare riconoscimenti pregressi all'entrata in vigore dell'art. 6 stesso, il quale al primo periodo ha dichiarato "… abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, … dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata": perché la lettura che la Corte Costituzionale ha dato a quella norma, con la sentenza n° 37/2026, osterebbe comunque alla concessione tanto della pensione privilegiata, quanto di un'indennità *una tantum*.

8. Infine proprio l'incertezza che ha indotto a sollevare la questione di legittimità costituzionale oggetto della pronuncia testé richiamata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74798, proposto da (omissis)contro l'INPS:

1) rigetta la domanda proposta da (omissis);

2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.08.2026

Per il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro